



IL GOVERNO LOCALE

A cura di: Pasquale Monea



LA REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

A cura di Giuseppe Fiorillo e di Clemente Lombardi



Gruppo Editoriale CEL

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	3
<i>1. Excursus normativo sulla figura del Presidente del Consiglio</i>	3
<i>2. Le ragioni costitutive della revoca del Presidente del Consiglio comunale</i>	4
<i>3. L'atto di revoca del Presidente del Consiglio comunale</i>	5
<i>4. La motivazione dell'atto di revoca</i>	6
<i>5. Considerazioni finali</i>	8
<i>Bibliografia</i>	9



Premessa

La commistione di alcune delle funzioni attribuite al Sindaco generava un “*vulnus*” al principio della separazione dei poteri, ed è, quindi, nata la figura del Presidente del Consiglio comunale che risponde all’esigenza di risolvere la sovrapposizione dei ruoli che vedeva il Sindaco, destinatario dell’attività di controllo da parte del Consiglio, titolare del potere di convocazione e direzione dei lavori consiliari con l’inevitabile effetto di influenzarne l’azione di organo controllore.

Dal silenzio che la legge istitutiva della figura del Presidente osserva in merito alla possibilità da parte del Consiglio comunale di procederne alla revoca, sono poi insorti i dubbi e gli interrogativi, nella pratica destinati ad essere risolti dalla giurisprudenza e dalla dottrina amministrativistica che si occupa di tali questioni le quali, con particolare riferimento ai limiti del potere di revoca, saranno oggetto di approfondimento del presente scritto.

1. Excursus normativo sulla figura del Presidente del Consiglio

Con la Legge n. 81/1993 del 25 marzo, comunemente identificata come la norma che ha introdotto l’elezione diretta del Sindaco da parte dei cittadini, è stato inserito nel nostro ordinamento un sistema di governo locale a poteri separati basato sulla distinzione dei ruoli, che estende anche all’organo di vertice dei Comuni la legittimazione democratica diretta prevista per il Consiglio.

Trattasi di una novità dagli effetti compositi in quanto il Sindaco, eletto a suffragio universale direttamente dai cittadini, oltre ad essere il capo dell’amministrazione ed a rappresentarla, nomina la giunta ed è anche componente del consiglio comunale, organo sovrano di indirizzo e di controllo al quale sono ascritte le competenze tassativamente elencate dall’art. 32 della Legge n. 142/1990, divenuto art. 42 rubricato “*Attribuzioni dei consigli*” nel Testo Unico Ordinamento Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, il cui art. 274 comma 1, lett. q) ha abrogato l’intera Legge n. 142/1990.

La figura di Presidente del Consiglio comunale non era contemplata nel testo originario della Legge n. 142/1990, il cui art. 36, comma 1, prevedeva, infatti, che la convocazione e la presidenza del Consiglio comunale spettasse al Sindaco.

Il Presidente del Consiglio, come prima accennato, venne introdotto, con la Legge n. 81/1993, limitatamente ai comuni con più di 15mila abitanti, quale organo eventuale e cioè rimettendo, ai singoli statuti la scelta di istituirlo o affidare al consigliere anziano i compiti previsti dall’art. 14 della stessa legge.

Con la Legge n. 265/1999 recante “*Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla Legge n. 142/1990*”, l’istituzione del Presidente del Consiglio è stata, invece, resa obbligatoria per i comuni la cui popolazione sia superiore a 15mila abitanti, mentre per i comuni, la cui popolazione sia inferiore alla predetta soglia demografica, è facoltativa nel senso che la presenza o meno di tale figura è stata affidata allo Statuto comunale.

L’articolo 39 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i consigli dei comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.

La predetta norma prevede, inoltre, che spetta al Presidente del Consiglio:

- la funzione di rappresentanza del consiglio e, specificamente, il compito di convocarlo e presiederne le riunioni;
- la direzione dei lavori e delle attività del consiglio;
- la convocazione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri;
- assicurare la preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.



2. Le ragioni costitutive della revoca del Presidente del Consiglio comunale

La revoca del Presidente del Consiglio nasce dalla ambivalenza di un ruolo che può diventare fonte di contrasti determinati dal suo operato e sfocianti, frequentemente, in richieste di revoca.

Pertanto, assumere con funzioni di garanzia la guida di un organo collegiale, dotato di autonomia funzionale e organizzativa, che è espressione della sintesi di tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, non è certamente semplice per il Presidente del Consiglio che, nella prevalenza dei casi, è eletto con i voti della maggioranza.

Di conseguenza, si potrebbe, poi, pretendere dallo stesso Presidente, anche solo per consentire il raggiungimento degli obiettivi programmatici, un occhio di riguardo per la parte politica di cui è espressione.

Lo Statuto ed il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, di solito, contemplano l'istituto della revoca e prevedono la possibilità di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio comunale che, ad avviso degli scriventi, sarebbe più corretto definire proposta di revoca evitando ogni analogia con l'istituto disciplinato dall'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 rubricato "*Mozione di sfiducia*" che si applica al Sindaco ed ha genesi e conseguenze del tutto diverse.

Come appena riferito la figura del Presidente del Consiglio comunale è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e, di conseguenza, in mancanza di espressi riferimenti normativi impeditivi, il ruolo di presidente può essere svolto sia da un esponente della maggioranza che da uno della minoranza, che assumendo la carica è chiamato ad assolvere al ruolo in modo imparziale nei confronti delle diverse forze politiche.

La vivacità della politica, che a livello locale raggiunge spesso livelli esasperati, ha fatto, però, emergere la questione della revocabilità del Presidente del Consiglio, che è strettamente connessa all'importanza che tale figura ha assunto nell'ordinamento degli enti locali per garantire l'effettività dei diritti dei consiglieri, i quali, proprio nel consiglio comunale, possono esercitare quelle prerogative loro riconosciute dall'ordinamento consistenti nel diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta all'esame consiliare; nella possibilità di chiedere la convocazione del consiglio, di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni ed ogni altro atto di sindacato ispettivo.

Dalla sintesi di ciò che avviene nella pratica dei fatti si evince che le motivazioni per le quali si giunge a proporre la revoca del Presidente del Consiglio, derivano:

- da comportamenti del Presidente non conformi al ruolo esercitato che rendano impossibile o difficile il regolare funzionamento dell'Assemblea consiliare;
- dalla neutralità del ruolo, tanto sbandierata ma probabilmente non veramente voluta o accettata da tutti i componenti dell'assemblea, che lo priva del necessario sostegno da parte della maggioranza che lo ha eletto;
- da una sopravvenuta diversa collocazione nello schieramento politico che rende il Presidente non più omogeneo alla maggioranza consiliare e, quindi, non in linea o d'intralcio all'azione di governo del Sindaco e della giunta.

Alla luce di quanto prima detto sono da ritenere illegittime sia la disposizione di uno statuto comunale che preveda l'istituto della mozione di sfiducia con cui far decadere dalla carica il Presidente del Consiglio che la proposta deliberativa di revoca, non fondate sulla violazione dei doveri di garanzia assegnati al Presidente, ma su una sfiducia politica da parte dell'assemblea basate sull'esercizio neutrale ed imparziale della funzione.

È utile, quindi, ribadire che la motivazione della revoca deve essere tale da assicurare che non sia piegata alle mere esigenze politiche della maggioranza, diversamente opinando, la nomina del Presidente del Consiglio finirebbe per essere pericolosamente sottoposta alle continue pressioni di Sindaco e consiglieri in forza delle quali la possibile revoca potrebbe

costituire una incombente sanzione per ogni comportamento del Presidente ritenuto dalla maggioranza non allineato proprio perché imparziale.

3. L'atto di revoca del Presidente del Consiglio comunale

Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come già detto, a differenza di quanto previsto per il Sindaco, non prevede l'ipotesi di mozione di sfiducia e/o di revoca nei riguardi del Presidente del Consiglio e numerosi sono gli Statuti in cui i comuni si sono limitati a riprodurre il semplice disposto dell'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il mancato inserimento nello Statuto della procedura di revoca a carico del Presidente del Consiglio comunale non va, tuttavia, inteso come un riconoscimento all'inamovibilità dell'organo in quanto, fermo restando il rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in ordine alle condizioni che possono legittimare la revoca del Presidente del Consiglio, è sicuramente da ritenere non sottraibile al Consiglio, in assenza di previsione statutaria, la facoltà di una verifica della conformità dell'azione del Presidente al principio che gli impone di essere il garante imparziale dell'attività del Consiglio comunale.

In proposito, infatti, va menzionata la Sentenza n. 865/2008 con la quale la Sezione prima del T.A.R. Abruzzo ha precisato che *“la mancata previsione nello statuto comunale di espresse disposizioni normative, disciplinanti la cessazione anticipata dalla carica di Presidente del Consiglio comunale, non può essere preclusiva all'adozione di un provvedimento di revoca di tale carica istituzionale in caso di condotte poste in essere da colui il quale vi sia preposto che siano risultate incompatibili con il ruolo istituzionale di garanzia connesso alla funzione”*.

Il T.A.R. Campania, Sezione prima, con Sentenza n. 605/2007, richiamando il T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione prima, n. 1896/2005, ha, inoltre, precisato che *“anche al di fuori di ogni specifica previsione normativa, sussiste sempre in capo all'amministrazione il potere di procedere, per ragioni di pubblico interesse, connesse evidentemente al corretto funzionamento dei suoi organi, alla revoca delle proprie precedenti determinazioni in materia di nomina delle figure rappresentative delle cariche istituzionali”* (conforme anche il T.A.R. Lazio, Sezione prima bis n. 710/2010).

La sentenza di cui sopra evidenzia, inoltre, che le uniche ipotesi per le quali l'organo, che presiede il Consiglio comunale, può omettere la convocazione dell'assemblea sono: la carenza del prescritto numero di consiglieri richiedenti la convocazione, oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell'oggetto alle competenze del consiglio.

Nel caso in cui non ricorrano le descritte ipotesi, all'organo assembleare è attribuita la verifica della sua competenza e dell'ammissibilità degli argomenti richiesti.

Per quanto riguarda il provvedimento di revoca va ribadito che, per ormai costante giurisprudenza, la revoca del Presidente del Consiglio comunale può avvenire solo per motivazioni istituzionali riconducibili alle funzioni che la legge assegna al Presidente e che, pertanto, è illegittima la delibera basata su motivazioni politiche.

Secondo quanto sostenuto dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 1042/2004 *“la revoca della carica di Presidente del Consiglio comunale da parte del consiglio, è legittima quando si fonda sulla principale considerazione che lo stesso attraverso una serie di condotte politiche, realizzate all'interno del consiglio e in altre sedi, abbia assunto un atteggiamento incompatibile con il ruolo istituzionale super partes attribuito, che pone in luce la effettiva violazione di regole comportamentali connaturate alla carica di garante della corretta dinamica politico amministrativa dell'ente comunale”*.

4. La motivazione dell'atto di revoca

Per la revoca del Presidente del Consiglio è necessario, in ogni caso, approvare una deliberazione consiliare a conclusione di un procedimento amministrativo complesso articolato in varie fasi.

La deliberazione, oltre a rispettare i principi di forma imposti, deve essere congruamente motivata al pari di tutti i provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa e, ai sensi di quanto prevede l'art. 3, comma 1 della Legge n. 241/1990, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Il provvedimento deliberativo deve contenere i pareri dei responsabili dei servizi, così come disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ai fini dell'esame della deliberazione di revoca, il Presidente del Consiglio, così come prescrive l'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco.

Nel corso della trattazione della deliberazione di revoca del Presidente del Consiglio, ad avviso degli scriventi, non si ravvisano elementi ostativi alla partecipazione dello stesso alla seduta nella quale è in discussione la sua revoca, a presiedere l'adunanza, ad intervenire durante la seduta e ad esprimere il proprio voto sulla proposta sia per evidenziare la correttezza del proprio operato che l'infondatezza delle accuse mosse e che sono alla base della proposta di deliberazione.

Non sussiste, infatti, alcun dovere di astensione e di applicabilità nei suoi confronti del comma 2 dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui dispone che gli amministratori, di cui all'articolo 77, comma 2, (tra cui il Presidente del Consiglio), *“devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”*.

Nel caso specifico, infatti, non è coinvolto alcun interesse individuale di un soggetto come persona in quanto il Presidente del Consiglio comunale non è portatore di un interesse privato, ma del pubblico interesse a ricoprire un pubblico ufficio al quale è stato legittimamente preposto (Cass. n. 16205/2000 su casi di conflitto di interessi relativi a titolari di cariche pubbliche).

Il diritto a prendere parte alla votazione, di regola a scrutinio segreto trattandosi di questione afferente a persone, salvo il caso in cui lo statuto dell'ente non preveda espressamente la votazione in forma palese o per appello nominale, è da ascrivere alla connessione sussistente tra partecipazione alla seduta ed espressione del voto, che trova analogo riferimento nel procedimento per la contestazione di cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione o di incompatibilità preesistenti o successive all'elezione stessa.

In tali casi, infatti, la partecipazione del consigliere comunale interessato alle sedute previste dall'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000 non solo non è mai stata messa in discussione, ma è specificatamente prevista dalla legge.

La deliberazione di revoca è sottoposta al sindacato del giudice amministrativo che, in caso di impugnazione, potrà estendersi sia alla legittimità formale del procedimento che alle motivazioni addotte a sostegno della revoca, a loro volta, sindacabili entro i limiti della logica, congruenza e non manifesta infondatezza.

Resta, ovviamente, possibile l'impugnazione della delibera per vizi di legittimità ascrivibili alle ulteriori figure sintomatiche dell'eccesso di potere eventualmente ravvisabili nel provvedimento.

Il termine di 60 giorni per la notifica del ricorso avverso la delibera del Consiglio comunale avente ad oggetto la revoca del Presidente del Consiglio deve ritenersi decorrente non dal momento della sottoscrizione della delibera impugnata, ma da quello in cui la stessa è divenuta esecutiva e quindi concretamente lesiva della posizione giuridica del ricorrente (T.A.R. Campania, Sezione seconda, Sentenza n. 114/2004).

La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che la figura del Presidente del Consiglio è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione e deve essere, quindi, motivata con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia (conforme, T.A.R. Puglia, Lecce, Sentenza n. 528/2014, Consiglio di Stato, Sezione quinta n. 5605/2013).

L'atto di revoca coinvolge una figura istituzionale che svolge funzioni proprie di un organo di garanzia a salvaguardia delle prerogative dei consigli e dei singoli consiglieri.

La revoca può, quindi, dipendere solo dall'accertata violazione delle regole di imparzialità e rappresentanza istituzionale che presiedono all'esercizio del suo ufficio, di cui deve essere data congrua motivazione (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione prima n. 4719/2012).

Sulla stessa posizione anche il T.A.R. Piemonte, Sezione prima n. 2248/2009, il quale ha statuito che *“lo statuto comunale, tuttavia, può prevedere ipotesi e procedure di revoca del Presidente del Consiglio comunale, con riferimento a fattispecie che integrino comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes che esso deve costantemente disimpegnare nell'Assemblea consiliare”*.

In tal senso anche il T.A.R. Campania, Napoli, Sezione prima che, con Decisione n. 2013/2012, ha ribadito che il ruolo del Presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, ha precisato che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali.

In *subiecta materia*, il Consiglio di Stato (Sezione quinta, Sentenza n. 5605/2013) ha ritenuto legittima la revoca del Presidente del Consiglio comunale qualora la motivazione della delibera richiama fatti ben precisi (pubbliche esternazioni contenenti giudizi critici all'indirizzo di Sindaco, assessori e Giunta nel suo complesso, apparsi su quotidiani nazionali e locali; dichiarazioni cui si erano accompagnate decisioni personali di abbandonare la presidenza; avvertimenti ai colleghi circa possibili iniziative giudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni in caso di revoca dell'incarico, ecc.), adottati a presupposto della decisione di rimuovere il Presidente stesso e che comprovano una evidente perdita di neutralità.

Per i giudici di palazzo Spada, *“la funzione del Presidente del Consiglio comunale è di carattere istituzionale e non politica, per cui la sua revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico che non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata l'imparzialità e deve essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiduciarità politica”* (sentenza n. 3187/2002).

Il C.d.S. ha, anche, precisato che possono costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca in questione *“tutti quei comportamenti, tenuti o meno all'interno dell'organo, i quali, costituendo violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all'ufficio, sono idonei a fare venire meno il rapporto fiduciario alla base dell'originaria elezione del Presidente”*.

La carica di Presidente del Consiglio comunale ha un certo grado di stabilità, che ne esclude una sorta di rimozione *ad nutum* e apre la via al sindacato del giudice amministrativo sul relativo processo decisionale, con la conseguenza che le cause della revoca andranno ricavate combinando il carattere di garanzia del ruolo presidenziale con la discrezionalità politico-amministrativa (T.A.R. Milano, Sezione Prima n. 3150/2011).

Il Consiglio di Stato, Sezione quinta, con sentenza del 2 marzo 2018 ha ritenuto che tra i motivi *“istituzionali”* che legittimano la revoca del Presidente del Consiglio comunale non possa che essere ricompresa anche la salvaguardia dell'immagine esterna dell'Amministrazione, pregiudicata dal fatto che l'impresa appartenente a congiunti del Presidente stesso è stata colpita da un'interdittiva antimafia ed al contempo è stata destinataria dell'aggiudicazione di un appalto indetto dallo stesso Comune.

Nell'attuale contesto storico è arduo ritenere che un evento del genere sia indifferente sotto il profilo dell'opportunità istituzionale, cioè inidoneo a coinvolgere il Presidente del Consiglio comunale, pur non essendo questi interessato dall'interdittiva, e non risultando socio della società che ne è stata destinataria.

Del resto, i giudici di appello hanno osservato che già in precedenza era stata riconosciuta legittima la revoca del Presidente del Consiglio comunale nel caso in cui fosse comprovata una **perdita di neutralità politica**, necessariamente basata sull'assenza di coinvolgimenti, anche indiretti, in vicende che destano allarme sociale, specie in una dimensione di comunità territoriale non aliena dal rischio di potenziali fenomeni di infiltrazione mafiosa.

Il Ministero dell'Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali - DAIT), con recentissimo parere n. 10728/2023, a seguito della richiesta di chiarimenti in merito all'ammissibilità e alla legittimità della mozione di revoca, nei confronti di un Presidente del Consiglio comunale per motivi non strettamente attinenti alla funzione svolta, ma per motivi connessi a procedimenti giudiziari in cui era coinvolto, ha evidenziato *“che la procedura esprime una scelta amministrativa e che la revoca del Presidente del Consiglio comunale, al pari dell'elezione, è volta a esprimere una scelta amministrativa che deve rispettare le finalità normative al fine di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente”*.

Si precisa, infine, che il DAIT ha richiamato la sentenza del T.A.R. Sicilia (Sezione prima) n. 759/2022 del 16 marzo, nella quale si riporta che: *“sia l'elezione a Presidente del Consiglio comunale, sia la relativa revoca, esprimono una scelta ampiamente fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell'organo consiliare, convergente verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento di quella scelta iniziale, così che la revoca, al pari dell'elezione, pur non essendo scevra da apprezzamenti di natura latamente politica, esprime nondimeno una scelta amministrativa che non è libera nei fini e che deve pertanto rispettare le finalità normative di garantire la continuità e la correttezza del concreto espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente”*.

5. Considerazioni finali

A conclusione della disamina effettuata appare opportuno osservare che i provvedimenti di revoca presidenziale hanno di solito un movente politico e traggono origine da esigenze interne alla maggioranza consiliare che intende rimuovere un Presidente non più gradito.

Porre a fondamento formale della revoca fatti e circostanze che implicino un cattivo esercizio della funzione non è difficile e, in molti casi, lo scopo da raggiungere è quello di rendere libera la poltrona nel corso dei periodici rimpasti derivanti da accordi elettorali.

Assimilare la revoca ad un atto *“essenzialmente politico”* esporrebbe il Presidente al rischio continuo di essere revocato dalla maggioranza consiliare, vanificando lo spirito della legge ispirata alla imparzialità e indipendenza di un ruolo istituzionale posto a presidio del rispetto dei diritti di tutti i consiglieri a prescindere dallo schieramento politico.

Si auspica, quindi, che il bilanciamento di poteri tra Sindaco e Giunta da una parte ed il Consiglio comunale dall'altra non sia alterato così indebolendo non solo il Presidente del Consiglio comunale, ma i rapporti tra organi di governo che sono alla base del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Bibliografia

- MERUSI**, *Le direttive governative nei confronti degli enti di gestione*, Milano, Giuffrè, 1965, 281.
- P. VIRGA**, *Diritto Amministrativo*, Giuffrè Editore.
- T. TESSARO**, *Gli atti amministrativi del Comune*, Maggioli Editore.
- E. CASETTA**, *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè Editore.
- R. NOBILE**, *La Revoca del Presidente del Consiglio Comunale*, LexItalia.it n. 6/2006.
- L. SERGIO**, *Il provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale*, Altalex.it 23 settembre 2014.
- E.D. LO PICCOLO**, *Il Consiglio Comunale*, www.lapostadelsindaco.it, 20 novembre 2019.
- A. SCARSELLA**, *Il vademecum dell'amministratore locale*, Maggioli 2019.



www.
pa**web**.it
IL WEB DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

BDI
BANCHE DATI
INTEGRATE

R
ON LINE
RIVISTE ON-LINE

software
SISTEMA
BILPREVI

software
SISTEMA
CONTECO

software
SISTEMA
APPLICATIVI